

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede:

A norma degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata EX ALUNNI SAN LUIGI, con sede in Garbagnate Milanese Via Vismara, 2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 2 Scopo:

L'Associazione "EX ALUNNI SAN LUIGI" trae la propria ispirazione dagli ideali cristiani della vita e dai principi dell'educazione ricevuta nell'Istituto S. Luigi. E' un'Associazione libera e apolitica, apartitica, senza fini di lucro che si propone di mantenere e sviluppare relazioni di amicizia, di solidarietà e collaborazione tra tutti i Soci, di realizzare forme di mutuo appoggio nella loro vita privata e professionale di rappresentare il mezzo comunitario per la verifica dei rapporti intercorrenti tra la formazione ricevuta presso la Scuola S. Luigi e l'ambiente in cui ciascuno opera, di organizzare iniziative caritative, assistenziali, ricreative sportive e culturali.

Art. 3 Oggetto:

L'Associazione ha per oggetto:

1. La promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, ricerca, cicli di lezioni, incontri e convegni, concorsi e rassegne, eventi sportivi, corsi didattici, seminari di studio, dimostrazioni, concerti, allestimento di esposizioni artistiche e organizzazione in genere, nonché altre manifestazioni utili alla crescita culturale ed artistica degli associati;

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà anche:

1. Stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con enti turistici;
2. Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere;
3. Raccogliere, produrre, stampare, divulgare, agli associati ed al pubblico materiale d'informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti, audiovisivi e cassette, concernenti le tematiche di cui agli scopi dell'associazione;
4. Raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti e da singoli privati, per destinarli alle attività sociali legati alla scuola S. Luigi.
5. Cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia pubbliche che private, e persone di qualsiasi nazionalità e credo religioso, che perseguano le stesse finalità e che siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

Art. 4 Associati

1. L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'associazione tutti gli ex alunni della Scuola S. Luigi senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento nelle modalità indicate di cui al punto 4. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.
2. Il candidato che intende associarsi all'associazione deve compilare il modulo di adesione all'Associazione dove saranno richieste le proprie generalità, la data di nascita, la residenza. La qualifica di associato si assume con l'iscrizione nell'apposito libro associati e dopo il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Il Consiglio direttivo, entro 30 giorni, può rigettare la domanda di iscrizione, per giusta causa. In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.
3. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e si ispira a criteri di democraticità, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni e dei regolamenti adottati dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi associati temporanei.

4. Il Consiglio Direttivo oltre alla categoria dei soci ordinari, può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, onorari, e amici della S. Luigi che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.
5. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre 1 mese dall'apertura dell'esercizio amministrativo. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo, la quota di 10,00 euro (stabilita dall'atto costitutivo) è valevole solo per il primo anno di vita dell'associazione, salvo diversa determinazione del consiglio stesso. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.
6. Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi: A-Decesso; B- Dimissioni volontarie: L'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto immediato. C-Esclusione: Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato che
 - svolga attività in contrasto con lo spirito dell'Associazione:
 - non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma dello statuto;
 - non adempia agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso l'Associazione.
 - commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee
 - arrechi in qualunque modo danni alla associazione e all'immagine della Scuola S. Luigi e alle sue linee educative.

L'esclusione può essere deliberata solo dopo che all'associato sia stato notificato per iscritto il motivo o il fatto che può giustificare l'esclusione. Avverso tale decisione l'interessato può proporre ricorso scritto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, per le eventuali controdeduzioni.

All' associato decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali periodi precedenti;

D-Decadenza: Vi è la decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà riavere i contributi versati.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell' Associazione:

- i) l'Assemblea dei soci
- ii) il Consiglio Direttivo
- iii) il Revisore o i Revisori dei Conti , ove nominati

Art. 6 –Assemblea

1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato.
3. L'assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e quando vi sia la richiesta scritta di almeno 50% degli associati più uno aventi diritto al voto.
4. L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante avviso tramite posta elettronica o sul sito internet dell'associazione. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti

all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

5. L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;- approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.
6. L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:- modifiche statutarie;- l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'assemblea, in mancanza anche del Vicepresidente da un socio delegato per iscritto. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina due associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
8. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti tranne che per l'assemblea straordinaria in cui è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

Art.7 Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati composto da 4 membri associati ex alunni e 1 associato appartenente alla scuola S. Luigi e designato dal Gestore della Scuola o dal Preside stesso. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. Tale organo esercita i poteri in relazione agli orientamenti ed ai programmi delle Assemblee dell'Associazione ed in particolare:
 - Stende il rendiconto annuale consuntivo e il programma annuale con relativo bilancio preventivo da presentare all'Assemblea degli Associati;
 - Stende le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
 - Delibera il recesso o l'esclusione dei soci;
 - Cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni delle Assemblee ad esso demandate;
 - Predisporre regolamenti interni;
 - Determina le quote di adesione annuali e gli eventuali contributi straordinari dei soci.
3. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

5. Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione segreta:- il Presidente;- il Vice Presidente;- Il Tesoriere; Il Segretario/Tesoriere e il rappresentante della Scuola designato dal Gestore o dal Preside della Scuola stessa.
6. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali . E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei membri. Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono seguire le stesse regole della convocazione per l'assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presidente, o da un altro associato delegato per iscritto dal presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto [ad esempio per l'elezione del presidente] o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete.

Art.8 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e resta in carica tre anni, ed è rieleggibile; egli ha la rappresentanza legale e la firma sociale e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o dal tesoriere, anch'esso eletto dal consiglio direttivo, o da altro associato, con delega scritta. Il Presidente ha il potere di curare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e può delegare parte dei propri poteri ad uno dei membri del Consiglio.

La firma sociale può essere delegata con deliberazione dal consiglio Direttivo ad altri membri del Consiglio stesso.

Art.9 Tesoriere-Segretario

Il Tesoriere, che funge anche da Segretario, viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, è responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando viene richiesto dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituti finanziari. Il Tesoriere potrà ritirare somme dagli istituti bancari, effettuare pagamenti e riscossioni senza mandato del Presidente. E' autorizzato a tenere liquidità di cassa per pagamenti urgenti. I documenti e le scritture contabili dell'Associazione sono depositati presso la sede sociale.

Art.10 Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti (o i Revisori), ove nominato dall'Assemblea dei associati fondatori in sede di costituzione o successivamente, resterà in carica per tre anni. I revisori sono rieleggibili.

Ai Revisori dei conti spettano, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sull'amministrazione del patrimonio, che successivamente sarà gestito dal Consiglio Direttivo. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di consigliere, è a titolo gratuito, senza alcuna retribuzione, salvo l'eventuale rimborso spese per lo svolgimento di incarichi preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.11 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi e donazioni fatte dai soci o da terzi, dalle entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purchè offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, di tutte le altre entrate che possono concorrere alla realizzazione degli scopi associativi e comunque a vantaggio dell'associazione.

Art.12 Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i associati. L'eventuale avanzo di gestione, potrà, a discrezione del Consiglio Direttivo, essere accantonato in una quota per la costituzione di un fondo di riserva, o destinato a iniziative mirate al campo di interesse e dell'Associazione o a fini assistenziali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è prevista illimitata, ma potrà essere posta in liquidazione anticipatamente per l'impossibilità di perseguire le finalità di cui all'art.2 o le attività di cui all'art.3. nelle leggi vigenti in materia. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Associazione.

Art.14 Prestazioni d'opera da parte degli associati

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte della attività di consigliere svolta.

Art.15 Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio sociale sono fissati rispettivamente dal 1 marzo al 28 febbraio di ogni anno.

Art.16 Libri sociali

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre gli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- c) libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati

Tali libri, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art.17 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe, dedotte le eventuali anticipazioni eseguite dai associati e/o da terzi e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore dei Conti.

Art.18 Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di un arbitro amichevole compositore, nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro è, a tutti gli effetti, mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

Art.19 Tutela dei dati personali

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Art.20 Regolamenti interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati

Art.21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.